L'articolo 14 della Costituzione italiana riguarda la inviolabilità del domicilio. Il testo recita:

"Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali."

### Sintesi dell'Articolo 14

L'articolo 14 stabilisce che il domicilio di una persona è inviolabile, il che significa che non può essere soggetto a ispezioni, perquisizioni o sequestri senza una base legale specifica. Questi atti possono essere eseguiti solo in conformità alle norme previste dalla legge e con le stesse garanzie stabilite per la tutela della libertà personale. Esistono tuttavia eccezioni per motivi di sanità, sicurezza pubblica, economici e fiscali, che devono essere disciplinate da leggi speciali.

In sintesi, l'articolo 14 difende la privacy e la riservatezza degli spazi privati, assicurando che qualsiasi intervento delle autorità nel domicilio di una persona avvenga solo in circostanze ben definite e rispettando le garanzie di legge.